



REGIONE DEL VENETO  
DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI  
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUUV

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 232/2018

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'intervento E1 Pista Lino Lacedelli, in comune di Cortina d'Ampezzo (BL).  
Pratica 4037

Codice SITI NATURA 2000: ZSC IT3230017 "Monte Pelmo - Mondeval - Formin";

**Il sottoscritto:**

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018 667/2018 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

VISTO e CONSIDERATO l'art 61 del Decreto Legge n. 50/2017 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" (convertito con Legge n. 96/2017), concernente l'attuazione degli eventi sportivi di sci alpino di rilevanza nazionale ed internazionale per il tramite di un commissario con specifiche competenze e funzioni amministrative;

VISTA la D.G.R. n. 194 del 21 febbraio 2017 ad oggetto "D.G.R. n. 217/2013 Piano Regionale Neve - Approvazione della proposta del Comune di Cortina d'Ampezzo (BL) di sviluppo del collegamento "Pocol-5 Torri" in nuovo sub-demanio "A01.9. Son dei Prade - Socrepes - Bai de Dones", e di adeguamento del perimetro del sub-demanio "A01.1. Falzarego - 5 Torri".";

VISTA la D.G.C. di Cortina d'Ampezzo n.76 del 14/11/2017 ad oggetto "Proposta di inserimento di ulteriori due progetti di fattibilità tecnico economica nel piano degli interventi del Commissario per i mondiali 2021 (art. 61 comma 1 del D.L. n. 50/2017 coordinato con la legge di conversione n. 96/2017)";

VISTA la nota del Commissario per la realizzazione del progetto sportivo dei campionati mondiali di sci alpino - Cortina 2021 con prot. n. 314 del 18/07/2018 (acquisita al prot. reg. con n. 303617 del 19/07/2018), concernente la convocazione della conferenza dei servizi decisoria ex art. 14 e ss. della legge n. 241/1990 per l'approvazione di alcuni progetti ricompresi nel piano degli interventi per la realizzazione del progetto sportivo, tra cui la pista da sci di interesse agonistico "Lino Lacedelli" in loc. Cinque Torri;

VISTE le determinazioni costitutive del dirigente della Provincia di Belluno, Settore Ambiente e Territorio, n. 576 del 21/04/2016 ad oggetto "Soc. Tofana srl, Soc. Impianti Averau srl, Consorzio Esercenti Impianti a Funne - Cortina d'Ampezzo. Interventi su impianti e piste da sci per la candidatura ai mondiali di sci alpino 2021 in comune di Cortina d'Ampezzo. Procedura di verifica ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 152/2006. Esclusione con prescrizioni del progetto dalla procedura di VIA" e n. 781 del 27/05/2016 ad oggetto "L.R. n. 21/2008 - Società Impianti Averau srl - Approvazione del progetto per la realizzazione della pista da discesa denominata H.1.127 "Lino Lacedelli" in comune di Cortina d'Ampezzo";

VISTA la nota di riscontro con prot. reg. n. 352517 del 29/08/2018 sulla procedura di valutazione di incidenza, con riguardo l'evidenza del coinvolgimento, anche con riduzione, degli habitat di interesse comunitario;

VISTA la nota del Commissario per la realizzazione del progetto sportivo dei campionati mondiali di sci alpino

- Cortina 2021 con prot. n. 379 del 04/09/2018 (acquisita al prot. reg. con n. 359897 del 05/09/2018), in merito agli adempimenti da assumersi per l'assolvimento delle disposizioni statali e comunitarie in materia di valutazione di incidenza;
- VISTA la nota delle Regole di Ampezzo acquisita al prot. reg. con n. 416323 del 12/10/2018 concernente l'utilizzo di aree di proprietà della regola;
- ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;
- ESAMINATA la documentazione per la valutazione di incidenza (comprensiva del formulario per le misure di compensazione e dei dati vettoriali), redatta dal dott. for. Cesare CARIOLATO, dal dott. for. Michele CARTA e dal dott. for. Luigi CIOTTI per conto della società Impianti Averau srl, trasmessa con nota del Commissario per la realizzazione del progetto sportivo dei campionati mondiali di sci alpino – Cortina 2021 prot n. 344 del 10/10/2018 (acquisita al prot. reg. con n. 411911 del 10/10/2018), a seguito della nota prot. n. 352517 del 29/08/2018, e la documentazione concernente la proposta di aggiornamento del formulario standard del sito ZSC IT3230017 "Monte Pelmo - Mondeval - Formin", trasmessa con nota del Commissario per la realizzazione del progetto sportivo dei campionati mondiali di sci alpino – Cortina 2021 prot n. 418 del 25/10/2018 (acquisita al prot. reg. con n. 435265 del 25/10/2018);
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza esamina gli effetti sui siti della rete Natura 2000 per la variante della pista principale da sci alpino, denominata "Cinque Torri", a favore di una nuova porzione, detta "Lino Lacedelli", al fine di disporre di un tracciato rispondente ai criteri tecnici agonistici e di sicurezza previsti dalla Federazione Internazionale Sci (FIS) e dalla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), necessari per lo svolgimento delle finali di coppa del mondo (marzo 2020) e dei campionati mondiali di sci alpino (febbraio 2021);
- PRESO ATTO che il tracciato corrispondente alla pista "Lino Lacedelli" si sviluppa per una lunghezza (inclinata) complessiva di 1.245,65 m, coprente un dislivello pari a 282,42 m, e una larghezza media di 44,82 m (massima di 68 m e minima di 29 m);
- PRESO ATTO che il tracciato corrispondente alla pista "Lino Lacedelli" sarà caratterizzato da un'estensione di circa 5,4 ha (di cui 3,5 ha corrispondenti all'ampliamento su nuovo sedime, non corrispondente ad altra pista da sci) e che per il tratto del tracciato a valle della quota 1975 m slm è previsto allargamento dell'esistente pista "Cinque Torri";
- PRESO ATTO che il tracciato in argomento su nuovo sedime coinvolgerà superfici boscate che saranno oggetto di intervento di riduzione di superficie forestale per un'estensione di 3,37 ettari;
- PRESO ATTO che saranno effettuati interventi di disaggio e stabilizzazione di scarpata (mediante la realizzazione di terre armate, sostenute da un piano di posa a gradoni, con paramento rinverdito) e che complessivamente sono previsti movimenti terra per circa 36.100 mc (da reimpiorgarsi in loco);
- PRESO ATTO che lungo il tracciato in argomento sarà messo in opera un impianto di innevamento artificiale con posa di tubazioni per una lunghezza complessiva di 1450 m e la predisposizione di pozzetti per l'attacco dei cannoni sparaneve;
- PRESO ATTO che lungo il tracciato in argomento saranno realizzate delle canalette per la regolazione delle acque di scorrimento superficiale con sviluppo longitudinale rispetto alla pista, prolungate fino all'intersezione con il micro-reticolo superficiale esistente;
- PRESO ATTO che le aree di cantiere e di lavorazione saranno accessibili dall'esistente viabilità (strada forestale e piste di servizio) a servizio delle strutture ricettive e delle piste e che il cantiere sarà installato in corrispondenza dell'esistente parcheggio in loc. Bai de Dones;
- PRESO ATTO che la durata stimata per l'esecuzione degli interventi è pari a 7 mesi non consecutivi (con sospensione nel periodo dicembre-maggio) e che le lavorazioni saranno organizzate in 8 fasi operative, comprensive di: tracciamento e taglio della vegetazione; approntamenti scavi e rilevati (cippatura residui lavorazioni esbosco, asportazione e accantonamento materiale terroso, preparazione superficie di scavo, demolizione blocchi rocciosi, profilatura affioramenti rocciosi, recupero e accantonamento materiale terroso, macinazione materiale risulta, formazione piano pista con rilevati); formazione corpo pista (riporto materiale terroso accantonato, frantumazione e fresatura superficiale, raccordo morfologico, livellamento e pareggiamento); drenaggi e opere di regimazione superficiale (esecuzione di fosse, raccordo con reticolo, inerbimenti); realizzazione sistemi di innevamento programmato, di telecontrollo e cronometraggio (scavi longitudinali, posa sottoservizi, sistemazione superficiale e inerbimenti, collegamenti e cablaggi); installazione segnaletica e opere di sicurezza (posa strutture di sostegno reti fisse, installazione segnaletica);
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza indica, quali precauzioni progettuali, le prescrizioni definite con la determinazione costitutiva del dirigente della Provincia di Belluno, Settore Ambiente e

- Territorio, n. 576 del 21/04/2016, già assunte nella progettazione (vedasi l'elaborato E1 PFTEA GEN REL 06 R0) di cui alla conferenza di servizi prot. reg. n. 303617 del 19/07/2018, e corrispondenti a: riduzione al minimo indispensabile dei livellamenti; approfondimento degli aspetti geologici; modalità esecutive e relative tempistiche di demolizione dei blocchi rocciosi e delle parti in roccia; sviluppo di zone di ricongiungimento per ridurre la frammentazione di habitat/popolazioni; individuazione delle aree per la sopravvivenza dell'avifauna; calendarizzazione dei tempi, delle modalità e dei siti degli interventi; contenimento aree di cantiere; attuazione di lotti funzionali brevi; ricostituzione del cotico erboso; aspetti tecnici dell'inerbimento; esclusione dei tagli ai margini di vecchi popolamenti forestali; invecchiamento delle superfici rocciose eventualmente dissodate; limitazione dell'estensione omogenea di superfici rinverdite; mantenimento di una morfologia "non lineare" del margine delle piste; piano di monitoraggio;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che, rispetto a quanto sopra, sono assimilabili a precauzioni ai sensi della vigente disciplina quelle in cui è evidente un'effettiva ed un'intrinseca capacità nell'impedire o nell'attenuare possibili effetti negativi nei confronti degli elementi tutelati dalle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce e che, in ragione del dettaglio espresso, nessuna di quelle precauzioni soddisfa i predetti requisiti;
- PRESO ATTO che nello studio esaminato risultano individuate quelle situazioni progettuali o pianificatorie necessarie per garantire la completa efficacia ed operatività della manifestazione sportiva in argomento: realizzazione della "Finish Area" di Rumerlo; adeguamento della viabilità comunale "miglioramento accessibilità alle ski area Rumerlo e Pié Tofana"; tre tunnel di collegamento sciistico sulle piste "Olympia" e "Vertigine"; piste Vertigine e Olympia; bacino Idrico Cinque Torri; innescamenti antivalanghivi piste Tofana; interventi Piste "A" e "B" Col Druscì e realizzazione skiweg di collegamento con Rumerlo; Finish Area Druscì; realizzazione della strada Bypass Colfiere - Lago Ghedina; nuova cabinovia Cortina - Col Druscì;
- CONSIDERATO e VERIFICATO che per la completa efficacia ed operatività della pista "Lino Lacedelli", non ricompresa nella progettualità in esame, vi è la realizzazione del bacino idrico per l'innescamento artificiale programmato a servizio del complesso delle piste in loc. Cinque Torri;
- RISCONTRATO e RITENUTO che la realizzazione di quelle parti del progetto in argomento non oggetto della presente valutazione (comprese quelle rimandate ad ulteriori atti o ad approfondimenti progettuali) sia subordinata al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO e RISCONTRATO che risulta fornito il dato vettoriale degli elementi progettuali di cui al paragrafo 2.1 della selezione preliminare e che tuttavia esso non è pianamente conforme con le indicazioni di cui all'allegato A alla DGR n. 1400/2017 (mancando la restituzione di tutti gli aspetti progettuali mediante adeguata primitiva geometrica che risulti essere congrua rispetto all'entità da rappresentare e gli attributi necessari a qualificare l'oggetto geometrico);
- PRESO ATTO che, nello studio per la valutazione di incidenza esaminato, sono identificati i seguenti fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017: B02.02 "Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli individui)", D02.01.02 "Cavidotti e linee telefoniche interrante o sommerse", E04 "Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici", E05 "Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti", G01.03 "Attività con veicoli motorizzati", G01.06 "Sci, sci alpinismo, sci fuori pista, sci escursionismo", G02.02 "Complessi sciistici", G05.11 "Lesioni o morte da impatti con infrastrutture o veicoli", H01.03 "Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", H04.02 "Immissioni di azoto e composti dell'azoto", H04.03 "Altri inquinanti dell'aria", H05.01 "Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi", H06.01.01 "Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", J02.01.03 "Drenaggio - interramento di fossi, canali, stagni, specchi d'acqua, paludi o torbiere", J02.03.02 "Canalizzazione", J03.01 "Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie", J03.02 "Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall'uomo";
- PRESO ATTO che per i suddetti fattori risulta espressa la correlazione con le attività previste dal presente progetto;
- CONSIDERATO e RISCONTRATO che nello studio esaminato l'identificazione e la misura degli effetti di cui ai suddetti fattori sono espressi secondo i criteri previsti dalla disciplina vigente, ancorché solamente per alcuni dei parametri richiesti è pertinente e congrua la relativa quantificazione rispetto alle aree coinvolte e alle caratteristiche stesse del fattore;
- CONSIDERATO che nello studio esaminato la quantificazione dei parametri temporali è riferita alle fasi di attuazione dell'istanza (e non è riferita alla ripartizione temporale di cui al cronoprogramma);
- PRESO ATTO che per i suddetti fattori risulta espressa la correlazione con le precauzioni progettuali sopra definite ma la misura dei parametri che descrivono il fattore non esprime l'attenuazione attesa in

- conseguenza dell'attuazione della precauzione progettuale;
- CONSIDERATO e RISCONTRATO che per H01.03, H04.02, H04.03, H06.01.01 la misura non risulta essere determinata sulla base di modelli scientifici accreditati e che nella determinazione dell'area di influenza si ricorre genericamente al principio di precauzione basandosi sull'attenuazione della diffusione rispetto a condizioni medie standard desunte da casistiche note (ancorché, in presenza di carenze informative, è ammesso il ricorso alla situazione peggiore con rispetto alle norme ambientali in materia vigenti);
- RISCONTRATO che pertanto la stima effettuata, corrispondente ad un giudizio esperto, è solo parzialmente congrua nel rappresentare l'ambito di influenza in quanto non tiene conto dei valori di fondo, delle caratteristiche del vettore e delle situazioni che lo determinano;
- CONSIDERATO che per gli interventi in argomento sono quindi possibili e pertinenti anche i seguenti fattori di pressione: D02.09 "Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)" [in riferimento alla rete per idrica per l'impianto di innevamento programmato], G05.09 "Presenza di cancelli, recinzioni" [in riferimento all'installazione delle barriere di protezione], H01.09 "Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto ad altre fonti non elencate in precedenza" [in riferimento all'esercizio della pista e ai trattamenti del manto nevoso], J02.01.03 "Drenaggio - interrimento di fossi, canali, stagni, specchi d'acqua, paludi o torbiere" [in riferimento alle opere di regimazione], J02.06.10 "Altre prelievi d'acqua dalle acque superficiali" [in riferimento all'impianto di innevamento programmato];
- RITENUTO che, ai fini della presente istanza, non sia consentito lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle in precedenza caratterizzate rispetto al suddetto elenco dei fattori di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017;
- PRESO ATTO e RISCONTRATO che il dominio spaziale e temporale dell'area di analisi è definito sulla base dell'ambito di influenza stimato per H06.01.01 "Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari" (per un'estensione di circa 150 m dalla sorgente emissiva nelle aree di intervento);
- PRESO ATTO e RISCONTRATO che non risulta fornito il dato vettoriale dell'area di analisi di cui al paragrafo 2.3 della selezione preliminare, ancorché sia fornito il dato in formato vettoriale dei fattori di pressione identificati nello studio esaminato di cui al paragrafo 2.2 della selezione preliminare;
- PRESO ATTO che, rispetto all'area di massima influenza definita nello studio esaminato, non risultano possibili situazioni di interazione congiunta con altri piani, progetti e interventi (di cui comunque sussiste una specifica autorizzazione), rispetto alle tempistiche di realizzazione;
- PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto ai siti della rete Natura 2000, parte del tracciato della pista "Lino Lacedelli" (e delle opere ad esse complementari) ricade parzialmente all'interno del sito ZSC IT3230017 "Monte Pelmo - Mondeval - Formin" (all'incirca i primi 410 m del tracciato e gli ultimi 150 m);
- CONSIDERATO che i predetti siti della rete Natura 2000 sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza riporta la verifica di congruità con la disciplina derivante dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017, riconoscendo la compatibilità degli interventi in argomento con tale disciplina;
- RITENUTO che nell'esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento, per l'area in esame, non riconosce una situazione di incongruenza con la cartografia degli habitat e habitat di specie approvata (DD.G.R. n. 1125/2008 e n. 4240/2018) e che pertanto non si è dato seguito a quanto previsto dalla nota prot. n. 250930 del 8 maggio 2009 del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio, Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, in merito alla classificazione degli habitat di interesse comunitario e alle verifiche, criteri e determinazioni da assumersi nelle valutazioni di incidenza di cui alla Direttiva 92/43/CEE e all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi i seguenti habitat di interesse comunitario: 4060 "Lande alpine e boreali", 4070\* "Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsutum*)", 4080 "Boscaglie subartiche di *Salix* spp.", 6150 "Formazioni erbose boreo-alpine silicicole", 6170 "Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine", 7230 "Torbiere basse alcaline", 8110 "Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (*Androsacetalia alpinae* e *Galeopsietalia ladani*)", 8120 "Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolia*)", 9420 "Foreste alpine di *Larix*

- decidua e/o Pinus cembra*’;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto la sussistenza di una condizione di vulnerabilità, ricorrendo a metodi soggettivi di previsione, per i seguenti habitat di interesse comunitario: 6170 “Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine”, 7230 “Torbiere basse alcaline”, 9420 “Foreste alpine di *Larix decidua e/o Pinus cembra*”;
- VERIFICATO e CONSIDERATO che, rispetto alla cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con DD.G.R. n. 1125/2008 e n. 4240/2018, il tracciato della nuova pista “Lino Lacedelli” coinvolge superfici riferibili ai seguenti habitat di interesse comunitario (anche nelle situazioni di mosaico): 6170 “Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine”, 7230 “Torbiere basse alcaline”, 9420 “Foreste alpine di *Larix decidua e/o Pinus cembra*”;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presenti all’interno dell’area di analisi, e vulnerabili al progetto (ricorrendo a metodi soggettivi di previsione), le seguenti specie di interesse conservazionistico: *Carex dioica*, *Dactylorhiza incarnata*, *Dactylorhiza majalis*, *Juncus arcticus*, *Menyanthes trifoliata*, *Salix caesia*, *Salix foetida*, *Salix mielichhoferi*, *Trichophorum alpinum*, *Vaccinium uliginosum*, *Salamandra atra*, *Picus canus*, *Martes martes*, *Rupicapra rupicapra*, *Accipiter gentilis*, *Bonasa bonasia*, *Tetrao urogallus*, *Bubo bubo*, *Glaucidium passerinum*, *Dryocopus martius*, *Picoides trydactylus*, *Cinclus cinclus*, *Turdus torquatus*, *Nucifraga caryocatactes*, *Montifringilla nivalis*, *Loxia curvirostra*, *Lagopus mutus helveticus*, *Tetrao tetrix tetrix*, *Cervus elaphus*, *Mustela erminea*;
- PRESO ATTO che la caratterizzazione delle specie di interesse comunitario è stata effettuata prevalentemente rispetto alle caratteristiche degli ambienti in cui è possibile rinvenire le popolazioni di tali specie;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che la caratterizzazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario non è stata effettuata conformemente alle vigenti indicazioni previste per il par. 3.1 della Selezione Preliminare e che altresì la stima fornita del relativo grado di conservazione non chiarisce, in ragione della specificità dei luoghi presenti nell’area di analisi, le condizioni che concorrono all’identificazione del valore di ciascun parametro;
- RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, non sono state fornite le indicazioni di presenza o di assenza rispetto ai limiti spaziali e temporali di analisi definiti nello studio in esame per le seguenti specie: *Campanula morettiana*, *Campanula scheuchzeri*, *Cypripedium calceolus*, *Physoplexis comosa*, *Euphydryas aurinia*, *Parnassius apollo*, *Phengaris arion*, *Podarcis muralis*, *Aegolius funereus*, *Alectoris graeca*, *Aquila chrysaetos*, *Crex crex*, *Lagopus mutus*, *Lanius collurio*, *Pernis apivorus*, *Picoides tridactylus*, *Tetrao tetrix*;
- RISCONTRATO che, in riferimento all’ambito di influenza conseguente ai fattori di perturbazione riconosciuti nello studio esaminato e agli ulteriori fattori determinati in corso di istruttoria, sono presenti ambienti diversificati, caratterizzati da estensioni variabili e discontinuità, attribuiti alle categorie “12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)”, “12260 - Aree adibite a parcheggio”, “31100 - Bosco di latifoglie”, “31233 - Larici-cembreto con abete rosso”, “31234 - Larici-cembreto con ontano verde”, “31235 - Larici-cembreto tipico”, “31245 - Pecceta dei substrati silicatici dei suoli mesici subalpina”, “32130 - Pascoli diversi”, “32233 - Mugheta microterma”, “33200 - Rocce nude falesie e affioramenti”, “33220 - Piste da sci e linee di impianti di risalita”, “33230 - Ghiaioni” nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all’IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l’area in esame nella misura in cui si considerino anche le categorie “41200 - Ambienti umidi lacuali”, in riferimento al lago Bai de Dones e alle contermini torbiere, e “51110 - Fiumi, torrenti e fossi”, in riferimento a torrente Ru de Fouzargo;
- CONSIDERATO che, anche in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014 e in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l’area in esame dispone delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Cypripedium calceolus*, *Campanula morettiana*, *Campanula scheuchzeri*, *Physoplexis comosa*, *Parnassius apollo*, *Euphydryas aurinia*, *Salamandra atra*, *Podarcis muralis*, *Bonasa bonasia*, *Lagopus mutus*, *Tetrao tetrix*, *Tetrao urogallus*, *Alectoris graeca*, *Aquila chrysaetos*, *Bubo bubo*, *Glaucidium passerinum*, *Aegolius funereus*, *Picus canus*, *Lanius collurio*;
- CONSIDERATO che, per l’istanza in esame e rispetto alle suddette specie, in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell’ambito in esame è riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto sopra richiamati;
- CONSIDERATO che, in riferimento alla localizzazione della nuova pista, alla relativa modalità di esecuzione e agli ambiti di influenza dei fattori di perturbazione di cui allo studio esaminato, non viene meno la sussistenza del divieto di cui agli artt. 154, 155, 183, 205, 256, 276, 278, 280 dell’allegato A alla D.G.R. n. 786/2016, così come modificati ed integrati dalle DD.G.R. n. 1331/2017 e n. 1709/2017;

- CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);
- CONSIDERATO che la sottrazione di habitat non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con l'art. 2 lett. e) num. 1) del D.P.R. n. 357/97, e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO che la sottrazione di habitat di specie non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con l'art. 2 lett. i) num. 2) del D.P.R. n. 357/97, e ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO che per la realizzazione del tracciato della pista in argomento saranno realizzati interventi di rimozione del soprassuolo (anche forestale), di riprofilatura del terreno (mediante sterri e riporti) e di scavi per posa condotte e sottoservizi in corrispondenza di superfici attribuite agli habitat 6170 "Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine" (con un'estensione di circa 0,5 ettari), 7230 "Torbiere basse alcaline" (con un'estensione di circa 0,1 ettari), 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*" (con un'estensione di circa 1,2 ettari);
- RISCONTRATO e CONSIDERATO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento, ai fini della quantificazione della riduzione dell'estensione della superficie dei suddetti habitat di interesse comunitario, considera l'intera estensione ricadente nel sedime della pista in progetto (ancorché in corrispondenza dell'habitat 7230 "Torbiere basse alcaline" non sono previsti interventi di riprofilatura del terreno);
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che gli interventi di rimozione del soprassuolo (anche forestale), di riprofilatura del terreno (mediante sterri e riporti) o di scavi per posa condotte e sottoservizi da realizzarsi al di fuori del sito della rete Natura 2000 in argomento, coinvolgono la superficie forestale adiacente all'esistente pista "Cinque Torri" (pari a circa 2 ettari), per la maggior parte riferibile al tipo forestale del larici-cembreto e in continuità con la superficie forestale attribuita all'habitat 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*";
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento riconosce per i suddetti habitat di interesse comunitario (6170, 7230, 9420) la sussistenza di una bassa incidenza significativa negativa;
- CONSIDERATO che la valutazione sulla significatività delle incidenze riportata nello studio per la valutazione di incidenza in argomento, ancorché riferita a metodi numerici (non adeguatamente documentati e né corrispondenti all'applicazione di modelli scientifici accreditati), corrisponde ad un giudizio di tipo esperto;
- CONSIDERATO che la riduzione della fascia forestale (ancorché per buona parte in affiancamento dell'attuale pista "Cinque Torri") e la riprofilatura del terreno determinano una riduzione dell'estensione della singola superficie boscata (patch) dell'habitat 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*";
- CONSIDERATO che la riprofilatura del terreno determina la completa rimozione della singola superficie prativa (patch) corrispondente all'habitat 6170 "Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine", determinando inoltre un aumento della frammentazione di tale habitat e il conseguente isolamento in porzioni a ridotta funzionalità;
- CONSIDERATO che l'habitat 7230 "Torbiere basse alcaline" sarà interessato da scavi per la posa condotte e sottoservizi;
- RITENUTO che, per la tipologia e le caratteristiche dell'incidenza e per il grado di conservazione delle singole patch degli habitat di interesse comunitario coinvolti (6170, 7230, 9420), l'entità dell'incidenza significativa negativa nei confronti di tali habitat di interesse comunitario sia media in ragione del cambiamento sfavorevole del grado di conservazione della singola patch (con locale e permanente perdita di struttura e funzioni);
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento riconosce una possibile interferenza con *Tetrao tetrix* e *Tetrao urogallus* conseguente alla sovrapposizione del periodo riproduttivo con l'esecuzione degli interventi per la realizzazione della pista (esclusivamente per il mese di luglio) e con la fase di esercizio della pista (limitatamente al periodo di aprile), riconducendola inoltre ad una condizione corrispondente a una bassa incidenza significativa negativa;
- PRESO ATTO che è programmato il monitoraggio, di cui alle predette precauzioni progettuali, nella fase ante operam che in corso d'opera, finalizzato all'individuazione delle aree di svernamento e riproduzione di tali specie, e che potranno essere definite delle modifiche al cronoprogramma dei lavori ed istituite

- delle zone di rispetto sulla base degli esiti di questo;
- CONSIDERATO e RITENUTO che l'incidenza significativa negativa per *Tetrao tetrix* e *Tetrao urogallus* sia ammissibile qualora si realizzi, rispetto agli habitat della specie e alle popolazioni, una condizione di contrasto con l'art. 2 lett. i) del D.P.R. n. 357/97, e ss.mm.ii., e che questa possa essere ragionevolmente di entità bassa nella misura in cui, in assenza di un deterioramento della dinamica di popolazione, la riduzione dell'idoneità ambientale non sia riconducibile allo scadimento delle condizioni strutturali e funzionali dell'habitat di specie;
- PRESO ATTO e RISCONTRATO che non risulta fornito il dato vettoriale degli elementi progettuali di cui al paragrafo 3.4 della selezione preliminare;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento individua e valuta, quali soluzioni alternative, la realizzazione di: un tracciato autonomo (senza collegamento con il sistema piste – impianti della Società concessionaria di zona); un tracciato coincidente con una pista esistente, da adeguare nelle caratteristiche tecniche (pendenze, larghezze); un tracciato disgiunto dalle piste esistenti ma ad esse collegato funzionalmente;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento tratta inoltre l'alternativa rappresentata dal mantenimento dello stato di fatto e, conseguentemente, della scelta di non realizzare alcuna nuova pista con caratteristiche tecniche necessarie per lo svolgimento degli eventi sportivi in argomento;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che l'esame delle soluzioni alternative non è conforme alle indicazioni della vigente disciplina con riguardo la fase I della Valutazione Appropriata (par. 2.1.2 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017);
- CONSIDERATO e RISCONTRATO che le alternative rappresentate nello studio per la valutazione di incidenza in argomento corrispondono scenari di progetto, anziché rispetto a specifiche progettualità, e che inoltre è mancante un raffronto con le medesime metodologie della selezione preliminare per definirne l'entità delle incidenze nei confronti degli habitat e le specie di interesse comunitario eventualmente coinvolti dalle soluzioni alternative (ma raffrontate tra loro in ragione dei seguenti parametri: funzionalità, sicurezza, costi, aspetti ambientali, aspetti paesaggistici);
- CONSIDERATO e RISCONTRATO che è assente un giudizio sulla significatività delle incidenze delle soluzioni alternative e che il raffronto fornito, ancorché basato su metodi numerici comunque non documentabili, non è riferibile alla stima della variazione del grado di conservazione dell'elemento tutelato risultato coinvolto;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che il raffronto indicherebbe quale migliore soluzione quella corrispondente al "tracciato disgiunto dalle piste esistenti ma ad esse collegato funzionalmente" e che questa debba intendersi coincidente con il progetto esaminato ai fini della presente valutazione di incidenza;
- CONSIDERATO e RITENUTO che non sono state identificate soluzioni alternative adeguate allo scopo di riconoscere alternative alle condizioni responsabili dell'incidenza significativa negativa e che pertanto è da intendersi confermata l'incidenza significativa negativa nei confronti degli habitat 6170 "Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine", 7230 "Torbiera basse alcaline", 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*" e di *Tetrao tetrix* e *Tetrao urogallus*;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento identifica le misure di mitigazione per l'habitat 7230 "Torbiera basse alcaline" e per *Tetrao tetrix* e *Tetrao urogallus*;
- PRESO ATTO che la mitigazione per l'habitat 7230 "Torbiera basse alcaline" consiste nelle seguenti misure: di interdizione all'accesso dell'area di torbiera alle maestranze e alle macchine operatrici mediante delimitazione con barriere; di un differente posizionamento del sistema per l'innervamento artificiale programmato (pozzetto di alimentazione del cannone e linea di adduzione dell'acqua) al di fuori dell'area di torbiera;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che la trattazione delle misure di mitigazione è solo parzialmente conforme alle indicazioni della vigente disciplina con riguardo la fase II della Valutazione Appropriata (par. 2.1.2 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017) e che, trattandosi di accorgimenti tecnici da adottare in fase di progettazione esecutiva e direzione dei lavori, risultano essere caratterizzati da alta fattibilità ed efficacia (in caso avverso è prevista l'analisi e la regolazione dei deflussi idrici che alimentano la torbiera);
- CONSIDERATO e RITENUTO che la predetta misura di mitigazione corrisponda ad alternativa progettuale, sufficiente nel contrastare l'incidenza conseguente all'alterazione della superficie dell'habitat in argomento, e che pertanto sia assunta integralmente in fase di progettazione esecutiva e, in aggiunta, la stessa progettazione esecutiva disponga degli accorgimenti necessari e sufficienti a garantire, anche a seguito della realizzazione della pista, il mantenimento delle condizioni strutturali (biotiche e abiotiche) e funzionali dell'habitat 7230 "Torbiera basse alcaline", tenuto conto dell'attuale assetto del reticolo idrografico alimentante le aree torbose e le zone umide situate in prossimità del

- fondo pista;
- PRESO ATTO che la mitigazione per *Tetrao tetrix* e *Tetrao urogallus* consiste nella seguente misura: esecuzione di un monitoraggio finalizzato a rilevarne la presenza/assenza con metodi diretti (avvistamenti, vocalizzazioni) o indiretti (raccolta tracce biologiche);
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che, in caso di accertata presenza, è previsto il posticipo dell'avvio degli interventi di formazione di scavi e rilevati (fase 3 del cronoprogramma) al 1 agosto e, in fase di esercizio, l'estensione della recinzione di sicurezza e la posa di specifica cartellonistica;
- CONSIDERATO e RITENUTO che la trattazione della misura di mitigazione è solo parzialmente conforme alle indicazioni della vigente disciplina con riguardo la fase II della Valutazione Appropriata (par. 2.1.2 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017) e che, trattandosi di un monitoraggio, non può rappresentare una misura finalizzata a minimizzare o cancellare gli effetti negativi derivanti dalla realizzazione del progetto in argomento;
- RISCONTRATO e CONSIDERATO che altresì il predetto monitoraggio non risulta essere conforme e congruo alle indicazioni di cui al par. 2.3.1 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017, con particolare riferimento alla stima della variazione del grado di conservazione delle specie di interesse comunitario;
- RITENUTO che l'avvio degli interventi di formazione di scavi e rilevati (di cui alla fase 3 del cronoprogramma) sia posticipato ad agosto e, al di là delle misure interdittive all'accesso fuori pista e nel rispetto dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., siano effettuati degli interventi di complessivo miglioramento dell'habitat di specie (anche con adattamento della fascia ecotonale foresta-arbusteti infraperti, brughiere), interamente o parzialmente ricadente all'interno del sito della rete Natura 2000 in argomento, preferibilmente in aree non accessibili dall'intero complesso sciistico "Cinque Torri" e comunque il più possibile prossimali all'ambito di influenza;
- CONSIDERATO che, dal punto di vista delle alternative strategiche e di localizzazione degli interventi, non sono fornite alternative rispetto alla soluzione progettuale esaminata in grado di determinare una minor incidenza nei confronti degli habitat 6170 "Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine" e 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*", senza venir meno al rispetto dei criteri, anche di sicurezza, fissati da FIS1 e FIS in funzione della tipologia dell'evento sportivo e dei requisiti degli impianti;
- CONSIDERATO e RITENUTO che, per gli habitat di cui sopra, non sono state effettuate proposte concernenti misure di mitigazione in grado di minimizzare o annullare gli effetti causati dal fattore perturbativo responsabile dell'incidenza significativa negativa;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5 c.9 del D.P.R. 357/97, e s.m.i., l'attuazione degli interventi di cui al presente progetto è subordinata alla sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e che tali motivi devono riferirsi a situazioni in cui il progetto risulta indispensabile per i seguenti casi:
1. nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);
  2. nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
  3. nel quadro di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che il comma 7 dell'art 61 del decreto legge n. 50/2017 qualifica gli interventi previsti per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino come di pubblica utilità e urgenti, di preminente interesse nazionale e automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che l'adeguamento del complesso sciistico delle "Cinque Torri", storicamente utilizzato per le competizioni sportive sciistiche, è finalizzato al raggiungimento e mantenimento nel medio-lungo termine degli standard impiantistici per lo svolgimento delle competizioni sportive nazionali ed internazionali e lo sviluppo di un centro federale di allenamento per gruppi agonistici;
- CONSIDERATO che, sulla base del comma 7 dell'art 61, il decreto legge n. 50/2017 è da ritenersi atto sufficiente nel declinare la sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico in quanto consente di riscontrare il requisito di rilevanza dell'interesse pubblico (nel rispetto agli obiettivi della direttiva 92/43/Cee e 2009/147/Ce) e il requisito di lungo termine dell'orizzonte temporale dell'interesse pubblico;
- CONSIDERATO che, sulla base della deliberazione di Giunta Regionale n. 194/2017 e della deliberazione Giunta Comunale di Cortina d'Ampezzo n. 76/2017, la pista "Lino Lacedelli" è riconosciuta come infrastruttura di primo livello in quanto necessaria per la riuscita ottimale dell'evento sportivo;
- RITENUTO che i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico siano da riferirsi al quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
- PRESO ATTO che la compensazione alle incidenze nei confronti degli habitat 6170 "Formazioni erbose



- calicole alpine e subalpine" e 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*" corrisponde alla proposta di ampliamento della ZSC IT3230017 "Monte Pelmo - Mondeval - Formin" nell'area della Croda da Lago, in comune di Cortina d'Ampezzo, ricomprendendo al suo interno integralmente due biotopi già censiti nella pianificazione territoriale comunale con codice "H/1.7 Lago di Federa" e "H/4.1 Prenzera da Lago su ra monte de Federa" ma attualmente esterni al sito della rete Natura 2000;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che per l'ampliamento di cui sopra sussiste il nulla osta delle Regole di Ampezzo, proprietaria dei terreni, all'utilizzo di tali aree per gli adempimenti connessi alla compensazione per la realizzazione della pista "Lino Lacedelli";
- PRESO ATTO che, in ragione di tali aree, è presentato l'aggiornamento del formulario del sito ZSC IT3230017 "Monte Pelmo - Mondeval - Formin" da cui desumere la proposta di ampliamento per complessivi 20,4 ettari;
- RISCONTRATO che l'ampliamento riguarda un ambito contermina al predetto sito, posto tra le diramazioni del sentiero carrabile (sentieri CAI n. 434 e n. 432) nei pressi rifugio Croda da Lago e a valle del lago Federa, nella parte nordorientale del sito ZSC IT3230017 "Monte Pelmo - Mondeval - Formin" in corrispondenza dei rilievi sovrastanti l'abitato di Acquabona (a circa 5 km dalla nuova pista in argomento);
- CONSIDERATO che vi è l'obbligo di provvedere alla compensazione per quegli elementi che ne subiscono un'incidenza significativa negativa e secondo il principio di equivalenza e che, qualora la compensazione non possa realizzarsi (ed essere efficace) prima del manifestarsi degli effetti negativi, sono richieste compensazioni aggiuntive per le perdite temporanee;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che, a fronte dell'incidenza significativa riconosciuta per una superficie di 0,5 ettari dell'habitat 6170 "Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine", la proposta di ampliamento in argomento ricomprende alcune aree caratterizzate da fitocenosi riconducibili al medesimo habitat per un'estensione complessiva pari a 6,68 ettari e un grado di conservazione corrispondente a "A - conservazione eccellente";
- CONSIDERATO che la proposta in argomento rispetta ampiamente i requisiti di equivalenza anche in termini di mantenimento delle proporzioni e di assolvimento di funzioni comparabili con l'elemento che ne ha subito l'incidenza;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che, a fronte dell'incidenza significativa riconosciuta per una superficie di 1,2 ettari dell'habitat 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*", la proposta di ampliamento in argomento ricomprende alcune aree caratterizzate da fitocenosi riconducibili al medesimo habitat per un'estensione complessiva pari a 2,09 ettari e un grado di conservazione corrispondente a "A - conservazione eccellente";
- CONSIDERATO che la proposta in argomento è pressoché equivalente in termini di mantenimento delle proporzioni con l'elemento che ne ha subito l'incidenza e tuttavia da garantirsi anche nell'assolvimento di funzioni comparabili;
- RISCONTRATO che le proposte di ampliamento riconducibili all'habitat 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*" riguardano aree non omogenee tra loro per estensione e caratterizzazione fisionomica-strutturale, localizzate lungo il margine nordoccidentale e orientale dell'ambito in ampliamento;
- RISCONTRATO che l'habitat 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*" lungo il margine nordoccidentale dell'ambito in ampliamento corrispondono a nuclei compatti e disgiunti di estensione inferiore ai 0,3 ettari ma comunque contigui con aree boscate più estese (tuttavia di estensione contenuta e non superiore a 1,3 ettari), attribuite al medesimo habitat e appartenenti al sito Natura 2000 in argomento;
- RISCONTRATO che l'habitat 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*" lungo il margine orientale dell'ambito in ampliamento è rappresentato da un'unica superficie pari a circa 1,2 ettari corrispondente alla fascia perimetrale di un complesso forestale del tipo larici-cembreto sviluppatosi pressoché all'esterno dell'area corrispondente alla proposta di ampliamento;
- CONSIDERATO che le singole aree con fitocenosi corrispondenti ad habitat di interesse comunitario di tipo forestale, oltre ad essere caratterizzate da un soprassuolo forestale ai sensi del decreto legislativo n. 34/2018, artt. 3, c.3, e 4, devono corrispondere a situazioni stabili e contraddistinte da condizioni strutturali e funzionali sufficienti per il mantenimento nel lungo termine delle stesse fitocenosi;
- CONSIDERATO che per localizzazione, dimensione e caratteristiche geometriche delle patch, le aree forestate comprese all'interno della proposta di ampliamento del sito della rete Natura 2000 possono soddisfare le finalità compensative dell'habitat 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*" nella misura in cui non venga meno la continuità, anche in termini di struttura e funzione, con i contigui complessi forestali appartenenti alla fitocenosi dell'habitat in argomento;

- RITENUTO che per le superfici forestali comprese all'interno della proposta di ampliamento del sito della rete Natura 2000 e riconducibili all'habitat 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*" sia garantito il mantenimento nel lungo termine delle condizioni strutturali e funzionali dell'habitat e in riferimento al mantenimento delle medesime condizioni nelle contigue aree forestate della stessa tipologia;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che all'interno dell'ambito proposto in ampliamento sono altresì presenti superfici caratterizzate da fitocenosi riconducibili agli habitat 4060 "Lande alpine e boreali" (per un'estensione complessiva di 0,59 ettari), 4070\* "Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsutum*)" (per un'estensione complessiva di 0,39 ettari), 7230 "Torbiere basse alcaline" (per un'estensione complessiva di 1,29 ettari), 8120 "Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolia*)" (per un'estensione complessiva di 5,18 ettari);
- CONSIDERATO che la proposta di ampliamento del sito della rete Natura 2000 ai fini della compensazione risulta adeguata nella misura in cui sia funzionale nel garantire il mantenimento o il raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat di interesse comunitario che subiscono l'incidenza significativa negativa;
- RISCONTRATO che la proposta di ampliamento del sito ZSC IT3230017 "Monte Pelmo - Mondeval - Formin" corrisponde ad un ambito del medesimo contesto territoriale interessato dall'incidenza significativa negativa (risultando pertanto appartenente alla medesima regione biogeografica) e che la stessa, ricomprendendo superfici già corrispondenti agli habitat di interesse comunitario per i quali è riconosciuta l'incidenza significativa negativa (6170, 9420), è pienamente realizzabile e non necessita di ulteriori misure compensative;
- RITENUTO che, al fine di dare attuazione alla misura di compensazione prima del verificarsi degli effetti significativi negativi e in attesa del perfezionamento della procedura di designazione della nuova configurazione del sito ZSC IT3230017 "Monte Pelmo - Mondeval - Formin" con specifico atto (ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.), sia estesa l'applicazione delle misure di conservazione (D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017) anche all'area oggetto di ampliamento e ne sia data opportuna evidenza anche agli Enti territorialmente competenti;
- PRESO ATTO e RISCONTRATO che per la proposta di ampliamento del sito Natura 2000 ai fini della compensazione è fornito il dato vettoriale relativo alla localizzazione degli habitat di interesse comunitario e che tale documentazione non risulta essere conforme e completa ai sensi della D.G.R. n. 1066/2007 (mancando i rilievi fitosociologici, fotogrammetrici e l'ulteriore documentazione probatoria su cui attestare la restituzione cartografica);
- RITENUTO che, ai fini del perfezionamento della proposta di ampliamento del sito ZSC IT3230017 "Monte Pelmo - Mondeval - Formin" quale misura compensativa per il progetto in argomento, sia predisposta una verifica della vigente cartografia degli habitat e habitat di specie per l'ambito delle "Cinque Torri" e per l'ambito della "Croda da Lago" e sia fornito il relativo aggiornamento del database georeferenziato, secondo le specifiche tecniche di cui alla D.G.R. n. 1006/2007 (comprendendo anche i rilievi fitosociologici e i più recenti rilievi fotogrammetrici);
- CONSIDERATO e RITENUTO che, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, non siano sottratte superfici riferibili agli ulteriori habitat di interesse comunitario come definite sulla base degli esiti della suddetta verifica della vigente cartografia degli habitat e habitat di specie e sia garantito il mantenimento dell'idoneità degli ambienti interessati per le rimanenti specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;
- CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;
- RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- CONSIDERATO e RITENUTO che, qualora sia dotata la pista di un sistema per l'illuminazione artificiale, siano impiegati sistemi in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
- CONSIDERATO e RITENUTO che, in ragione del coinvolgimento del microreticolo idrografico, siano attuate idonee misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico recettore per l'intera durata degli

- interventi;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che, in riferimento al cronoprogramma degli interventi e relativa localizzazione, non è escludibile una sovrapposizione con i periodi di maggiore sensibilità per le specie di interesse comunitario;
- RITENUTO che la direzione Lavori sia affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati;
- RITENUTO che, per quanto sopra, siano comunicate all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza la data di avvio e di conclusione del progetto in argomento (e gli eventuali periodi di sospensione) e sia documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive all'autorità regionale per la valutazione di incidenza entro 60 giorni dalla conclusione degli interventi previsti;
- CONSIDERATO che, ai sensi del par. 2.1.2 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017, l'attuazione della misura di compensazione è supportata da un monitoraggio fino al completo raggiungimento dell'efficacia della stessa misura (con riguardo al raggiungimento del grado di conservazione soddisfacente) e che è prevista l'esecuzione di un monitoraggio relativamente all'inerbimento di ricostituzione del cotico erboso delle scarpate e delle piste e alle aree di svernamento e riproduzione dei tetraonidi, oltreché per la verifica dell'efficacia delle misure di mitigazione proposte;
- CONSIDERATO che il programma di monitoraggio va reso rispondente alle indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017, in particolare per quanto riguarda la misura della variazione del grado di conservazione per tutti gli habitat e le specie di interesse comunitario per le quali è prevista un'incidenza, la misura degli effetti conseguenti al progetto in argomento e la metodica per discriminarli da effetti concomitanti non imputabili al progetto stesso;
- CONSIDERATO che il disegno sperimentale del programma di monitoraggio deve consentire di ottenere o di derivare la misura della variazione del relativo grado di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario coinvolti, rispetto ai sottocriteri che localmente lo compongono, e che la stessa durata del monitoraggio è in funzione dell'esaurimento degli effetti conseguenti al progetto e all'instaurarsi di condizioni sufficienti al mantenimento nel lungo termine dei predetti habitat e specie di interesse comunitario (secondo i valori del grado di conservazione localmente espressi);
- CONSIDERATO e RICONTRATO che la localizzazione degli ambiti di indagine può non essere comprensiva delle aree di "bianco" (aree della medesima unità ambientale omogenea per ciascun habitat e specie e situate in contesti non soggetti alle interferenze conseguenti all'attuazione del progetto), necessarie per il controllo dell'origine e dell'intensità delle interferenze;
- CONSIDERATO che le aree di indagine devono essere comprensive anche delle aree di "bianco" (aree della medesima unità ambientale omogenea per ciascun habitat e specie e situate in contesti non soggetti alle interferenze conseguenti all'attuazione del progetto) identificabili nei territori esterni all'ambito di influenza dei fattori di perturbazione derivanti dal progetto e per le quali tuttavia va garantita l'appartenenza alla medesima unità ambientale omogenea dell'entità oggetto di monitoraggio;
- CONSIDERATO che per ciascun habitat e specie di interesse comunitario oggetto di monitoraggio siano qualificati e identificati, anche cartograficamente, gli ambiti corrispondenti all'unità ambientale omogenea entro cui localizzare le stazioni di monitoraggio (comprese le stazioni corrispondenti ai punti di campionamento per il "bianco"), numericamente sufficienti (e statisticamente significativi) nel definire i parametri (biotici e abiotici) per la stima della locale variazione del grado di conservazione;
- CONSIDERATO che per il monitoraggio degli habitat e le specie di interesse comunitario (Direttiva 92/43/Cee) sono previste specifiche modalità tecnico – operative, richiamate nei manuali ISPRA n. 140/2016, n. 141/2016 e n. 142/2016;
- RITENUTO che il programma di monitoraggio sia esteso a tutti gli habitat e alle specie di interesse comunitario, per la relativa verifica della variazione del grado di conservazione, presenti anche parzialmente nell'ambito di influenza di cui al progetto in argomento e nell'ambito di ampliamento del sito e che la localizzazione delle stazioni di rilevamento di ciascun elemento da monitorare sia riferita alle superfici corrispondenti all'ambito omogeneo (unità ecologica dell'entità oggetto di monitoraggio) e altresì comprenda anche le aree di "bianco" (aree della medesima unità ambientale omogenea per ciascun habitat e specie e situate in contesti non soggetti alle interferenze conseguenti all'attuazione del progetto);
- RITENUTO che il predetto programma di monitoraggio, predisposto secondo le indicazioni del par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017, sia conformato, laddove risulti pertinente, alle modalità tecnico-operative indicate nei manuali ISPRA n. 140/2016 "manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/Cee) in Italia: specie vegetali", n. 141/2016

"manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/Cee) in Italia: specie animali", n. 142/2016 "manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/Cee) in Italia: habitat";

RITENUTO che la durata del monitoraggio possa essere prorogata qualora gli esiti evidenziassero il venir meno delle condizioni sufficienti al mantenimento nel lungo termine dei predetti habitat e specie di interesse comunitario (secondo i valori del grado di conservazione localmente espressi) e che gli esiti delle verifiche del monitoraggio siano forniti all'autorità regionale per la valutazione di incidenza anche nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici, in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali (tra cui D.G.R. n. 1066/2007);

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare di valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala inoltre che la documentazione ai fini della procedura per la valutazione di incidenza è:

- difforme rispetto le indicazioni riportate nell'Allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, in quanto derivanti da metodi soggettivi di previsione e non comprensivi dell'analisi puntuale della variazione del grado di conservazione, possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni e raccomandazioni;
- inadeguata o mancante nei dati in formato vettoriale per gli elementi trattati ai punti 2.1, 2.3 e 3.4 della selezione preliminare e per gli elementi trattati nella valutazione appropriata;

CONSIDERATO che, secondo le modalità fissate al par. 3.4 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017, andranno altresì trasmessi i dati vettoriali e, per ciascuno di questi, il relativo metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011", predisposti in adeguamento a quanto sopra, per:

- a. gli elementi trattati al punto 2.1 della selezione preliminare (vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare e gli attributi necessari a qualificare l'oggetto geometrico);
- b. gli elementi trattati al punto 2.3 della selezione preliminare (riportando gli attributi relativi al dominio spaziale e temporale dell'influenza);
- c. gli elementi trattati al punto 3.4 della selezione preliminare (vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare, che subisce l'incidenza significativa negativa, e gli attributi necessari a qualificare l'oggetto geometrico);
- d. gli elementi trattati in valutazione appropriata, relativamente alle misure di mitigazione e compensazione, da rendersi conforme e completa ai sensi della D.G.R. n. 1066/2007.

f.to dott. Corrado SOCCORSO  
Venezia, lì 26.10.2018